



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,  
Vigilanza e Normativa Tecnica  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

### Risoluzione n. 29804 del 20 febbraio 2013

Oggetto: *D.L. 3 agosto 2007, n. 117 – Articolo 6, comma 2-bis e 3 – Divieto di vendita di bevande alcoliche dalla ore 24 alle 6 da parte degli esercizi di vicinato – Liberalizzazione degli orari – Applicazione del divieto alle medie e grandi strutture di vendita*

Per opportuna informazione e diffusione, si inoltra la nota del Ministero dell'Interno del 12-2-2013, n. 557/PAS/U/002663, con la quale la medesima Amministrazione ha confermato e ulteriormente chiarito quanto dalla scrivente Direzione era già stato sostenuto in una nota di risposta del 17-1-2013, n. 0008544, inviata ad una Regione, in merito all'interpretazione dei commi 2-bis e 3 dell'articolo 6 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n.160.

Nello specifico, è stato formulato alla scrivente un quesito con il quale si chiedeva un chiarimento in merito all'interruzione della vendita di bevande alcoliche dalle 24 alle 6 da parte degli esercizi di vicinato ai sensi del citato articolo 6, comma 2-bis del decreto legge n. 117 del 2007, divieto giustificato dalla facoltà riconosciuta ai Comuni di autorizzare l'esercizio di vicinato all'attività di vendita in orario notturno sulla base delle esigenze dell'utenza e delle particolari caratteristiche del territorio.

Con il medesimo è stato sottolineato che con l'entrata in vigore della disciplina relativa alla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, intervenuta con la modifica dell'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, anche le medie e grandi strutture di vendita possono restare aperte 24 ore su 24 e pertanto il divieto in discorso dovrebbe estendersi anche a tali esercizi commerciali.

Inoltre, è stato fatto presente che le sanzioni previste dal comma 3 del citato articolo 6, vista la specificità della fattispecie di esercizio commerciale alla quale si riferiscono, non possono essere applicate anche alle medie e grandi strutture di vendita.

Al riguardo la scrivente Direzione ha precisato, in via preliminare, che la norma in questione, ovvero l'articolo 6, comma 2-bis del D.L. 3-8-2007, n. 117, si riferisce unicamente agli esercizi di vicinato in quanto ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998, questi erano gli unici esercizi commerciali che potevano essere autorizzati dai Comuni all'esercizio anche notturno dell'attività.



Ciò premesso, la scrivente ha però richiamato l'attenzione anche su quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 del citato D.L. n. 117, sottolineando che sulla base del combinato disposto dei commi 2 e 2-bis appare chiaro che l'intenzione del legislatore era quella di limitare il consumo di bevande alcoliche nelle ore notturne nell'ambito sia degli esercizi di vendita che di quelli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché nei circoli gestiti da persone fisiche, enti o associazioni ed evidenziando, altresì, che con specifico riferimento agli esercizi commerciali, nell'ambito di tale divieto non possono che rientrare tutti gli esercizi commerciali, anche le medie e grandi strutture di vendita, che decidano, anche sulla base delle citate nuove norme sulla liberalizzazione degli orari, di restare aperti in orario notturno.

Sulla questione della mancata previsione della specifica fattispecie sanzionabile e quindi sulla difficoltà ad applicare la sanzione di cui al citato articolo 3 nei confronti di tutti gli esercizi commerciali, la scrivente Direzione aveva richiesto il parere del Ministero dell'Interno.

Quest'ultimo, con la nota citata in premessa, ha pienamente condiviso l'interpretazione della scrivente sottolineando che la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura non può comportare che il divieto di vendita di bevande alcoliche di cui all'articolo 6 del D.L. n. 117 del 2007 rimanga circoscritto agli esercizi di vicinato, secondo una interpretazione meramente letterale, lasciando fuori dal suo campo di operatività le strutture commerciali di medio-grandi dimensioni, ora ammesse anch'esse all'apertura notturna, anche perché sarebbe determinata un'irragionevole disparità di trattamento in danno degli esercizi di vicinato.

Pertanto, ad avviso della medesima Amministrazione, così individuato il contenuto della fattispecie di cui al richiamato articolo 6, comma 2-bis, consegue, in caso di inosservanza, la possibilità di applicazione della sanzione prevista al comma 3 del medesimo articolo 6 per tutti gli esercizi ricompresi nella stessa fattispecie.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)